

DELIBERAZIONE N. 37/25 DEL 21.6.2016

Oggetto:

Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica in ambito agricolo – art. 12, L.R. n. 15 del 2010 con altezza della torre superiore a 30 metri in Comune di Sindia (NU). Proponente: Impresa individuale Daga Pietro Paolo. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Semplice Sanna ha depositato a giugno 2015, e regolarizzato a luglio 2015, l'istanza di VIA per il progetto "Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica in ambito agricolo – art. 12, L.R. n. 15 del 2010 con altezza della torre superiore a 30 metri" sito in Comune di Sindia (NU), ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, Punto n. 2 lettera d) "Impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW o uguale a 1 MW". L'intervento è stato oggetto in precedenza di una procedura di Verifica, conclusasi con la Delib.G.R. n. 48/7 del 2.12.2014 che ne ha stabilito l'assoggettamento a VIA.

Il progetto prevede l'installazione di un aerogeneratore di potenza complessiva pari a 200 kW, all'interno di un'area di proprietà dell'azienda agricola Daga, in località "Sette Chercos" nel Comune di Sindia (NU). La torre ha un'altezza al mozzo pari a 65 metri, con diametro del rotore pari a 44 metri. In base agli studi anemologici condotti tramite anemometro installato in situ e attivo dal marzo 2013, il proponente stima una producibilità energetica pari a 424 MWh/anno, per un totale di 2121 ore equivalenti. L'energia prodotta verrà consegnata alla rete all'interno di una nuova cabina di consegna, che verrà connessa all'impianto tramite un cavidotto interrato in media tensione di circa 220 metri.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che in data 8 ottobre 2015, presso l'aula consiliare del Comune di Sindia, si è tenuta la presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni, né sono pervenute successivamente.

In data 12 novembre 2015 si è svolta la Conferenza Istruttoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'impresa proponente e del Servizio delle valutazioni ambientali (SVA). Nell'ambito della stessa, sono state rappresentate le osservazioni emerse a seguito dell'istruttoria



DELIBERAZIONE N. 37/25
DEL 21.6.2016

condotta dallo SVA, ed è stata data lettura della nota prot. n. 669/13 del 9.11.2015 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro-Ogliastra ha comunicato che "l'impianto in argomento ricade in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico, come già comunicato da questo Servizio, nota n. 26311 del 12.6.2014, durante la procedura di verifica".

Successivamente è pervenuta la nota prot. A00/2015/0020487 del 12.11.2015, con cui la Provincia di Nuoro ha comunicato che "da quanto risulta al SIT (sistema informativo territoriale) della Provincia, l'area interessata dall'impianto, Foglio 38, Mapp. 118 del Comune di Sindia, non è gravata da vincoli ambientali né da usi civici. Per quanto attiene all'impatto acustico, si segnala che il Comune di Sindia non si è dotato del Piano comunale di zonizzazione acustica, il progettista deve applicare pertanto i limiti imposti dalla normativa nazionale. Si rimette a Codesto Servizio SVA, titolare del procedimento, ogni valutazione a riguardo con particolare riferimento alla coerenza dell'intervento con la recente disposizione regionale, Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015, inerente l'individuazione delle aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici".

L'Assessore riferisce quindi che lo SVA, a seguito della conferenza, con nota prot. n. 1330 del 26.1.2016, ha trasmesso la richiesta di integrazioni e chiarimenti, comprensiva, tra l'altro, di un'analisi della coerenza dell'intervento con la Delib.G.R. n. 40/11 del 2015. Detta richiesta è stata riscontrata dal proponente con nota pervenuta in data 2.5.2016 (prot. DGA n. 8637 del 3.5.2016), a seguito di proroga, precedentemente richiesta dallo stesso e accordata dallo SVA con nota prot. DGA 5700 del 21.3.2016.

Quindi, prosegue rappresentando che il Servizio valutazioni ambientali ha concluso l'istruttoria tenendo conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico e nell'ambito della conferenza istruttoria, valutando la documentazione depositata e tenendo conto dei pareri della Provincia di Nuoro e del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro-Ogliastra.

Conclude riferendo che il medesimo Servizio ha considerato la documentazione depositata sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ritenendo di poter concludere l'istruttoria con una proposta tecnica di valutazione positiva, condizionata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

 in fase di cantiere eventuali esuberi di terre e rocce da scavo non riutilizzabili in situ dovranno essere inviati a impianti di recupero autorizzati, escludendo l'alternativa dello smaltimento in discarica;



DELIBERAZIONE N. 37/25
DEL 21.6.2016

- in relazione all'impatto acustico, in fase di esercizio dovrà essere eseguito apposito monitoraggio, utilizzando i criteri delle Linee guida di ISPRA, presso i recettori più vicini, i cui parametri dovranno essere definiti sentita l'ARPAS;
- dovranno essere attuate le azioni previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo redatto dal proponente. Le modalità e la frequenza delle misure e dei controlli dovranno essere concordati con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente;
- i dati relativi al monitoraggio delle prestazioni energetiche dell'impianto dovranno essere riassunti in un report biennale e trasmessi anche al Servizio Valutazioni Ambientali;
- 5. dovranno essere attuate tutte le misure previste nello Studio di impatto ambientale finalizzate al ripristino dell'area di intervento e alla dismissione dell'impianto al termine della vita utile, anche nell'eventualità di cessione a terzi dello stesso impianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica in ambito agricolo art. 12, L.R. n. 15 del 2010 con altezza della torre superiore a 30 metri" sito in Comune di Sindia (NU) e proposto dall'impresa individuale Daga Pietro Paolo, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sindia, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Dipartimento ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.



DELIBERAZIONE N. 37/25
DEL 21.6.2016

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

II Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru